

# STUDIO PERINETTO LORENZO

DOTTORI COMMERCIALISTI E CONSULENTI DEL LAVORO

CODICE FISCALE PRN LNZ 51P14 L219F - PARTITA I.V.A. 01507470019  
10121 - TORINO - CORSO MATTEOTTI, 44 - TEL. 011 5623588 (3 LINEE R.A.) - FAX 011 5624225

Torino, lì 8 luglio 2014

## **Circolare n. 8/2014**

***Oggetto: credito d'imposta per nuovi investimenti in beni strumentali***

Gentile cliente,

La informiamo che l'articolo 18 del D.L. 91/2014 riconosce alle imprese un credito d'imposta pari al 15% delle spese sostenute per l'acquisto di nuovi impianti e macchinari di importo unitario superiore a euro 10.000,00 indicati nella divisione 28 della tabella ATECO 2007 (allegata alla presente circolare) e acquisiti nel periodo che va dal 25 giugno 2014 al 30 giugno 2015. Tale credito d'imposta deve essere calcolato sul valore degli investimenti che eccede la media degli investimenti eseguiti sui medesimi beni agevolabili nei cinque periodi d'imposta precedenti, fatta salva la possibilità di escludere dal calcolo della media il periodo d'imposta in cui l'impresa ha sostenuto maggiori investimenti per tale tipologia di beni.

Interessati della disposizione di cui all'art. 18 del D.L. 91/2014 sono tutti i soggetti titolari di reddito di impresa, a prescindere dal regime contabile adottato (regime di contabilità ordinaria o semplificata).

Possono accedere al credito d'imposta anche gli enti pubblici e privati, diversi dalle società, nonché i trust, purchè svolgano anche un'attività commerciale: in tal caso, l'agevolazione compete limitatamente agli investimenti eseguiti nell'ambito dell'attività commerciale. Risultano invece esclusi dall'ambito applicativo i professionisti e le società semplici, in quanto non produttivi di reddito d'impresa.

Il credito d'imposta si applica anche alle imprese che hanno iniziato l'attività da meno di cinque anni e alle imprese costituite nel periodo che va dal 25 giugno 2014 al 30 giugno 2015; nel primo caso, la media aritmetica degli investimenti che rileva è quella risultante dagli investimenti realizzati in tutti i periodi d'imposta precedenti al 2014 e 2015, con la possibilità, anche in questo caso, di escludere l'anno con il valore più alto. Nel caso di imprese costituite in data successiva al 25 giugno 2014, sebbene in assenza di un periodo d'imposta su cui operare il confronto, l'agevolazione spetta per il valore complessivo degli investimenti effettuati entro il 30 giugno 2015.

Il credito d'imposta va ripartito in tre quote annuali di pari importo e indicato nelle relative dichiarazioni dei redditi dei periodi di imposta di riconoscimento del credito. Il credito d'imposta, che non concorre alla formazione del reddito dell'impresa né alla base imponibile ai fini IRAP, può essere utilizzato solo in compensazione ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs. 241/1997 e la prima quota annuale è utilizzabile dal 1° gennaio del secondo periodo d'imposta successivo a quello in cui è stato effettuato l'investimento. Ovvero, in caso di investimenti effettuati nel 2014, la prima quota potrà essere utilizzata dal 1° gennaio 2016.

Infine, il credito d'imposta è revocato, con obbligo di restituzione, nei seguenti casi:

- a) se l'imprenditore cede a terzi o destina i beni oggetto dell'agevolazione a finalità estranee all'esercizio di impresa prima del secondo anno successivo all'acquisto
- b) se l'imprenditore utilizza o trasferisce i beni oggetto dell'agevolazione in strutture produttive, anche della stessa impresa, ubicate al di fuori del territorio dello Stato. I beni non possono infatti essere trasferiti fino al 31 dicembre del quarto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione dei redditi contenente, per la prima volta, l'indicazione del suddetto credito d'imposta.

Il credito indebitamente utilizzato deve essere versato entro il termine per il versamento a saldo dell'imposta sui redditi dovuta per l'anno in cui si sono verificate le ipotesi di revoca.

Restando a disposizione per eventuali chiarimenti porgiamo cordiali saluti.

Lorenzo Perinetta